

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

Indice generale

TITOLO I – PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto, ambito di applicazione e finalità

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Ricognizione delle competenze

Art. 4 – Forme di gestione degli impianti sportivi

Art. 5 – Canone, prezzo della concessione, contributi, tariffe e utenze

TITOLO II – AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA

Art. 6 – Requisiti dei soggetti a cui può essere affidata la gestione

Art. 7 – Modalità di affidamento della gestione

Art. 8 – Criteri di selezione delle candidature

Art. 9 – Durata

Art. 10 – Interventi migliorativi

TITOLO III – CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI CON RILEVANZA ECONOMICA

Art. 11 – Requisiti di partecipazione e criteri di valutazione delle offerte

Art. 12 – Durata della concessione

TITOLO IV – ASSEGNAZIONE IN USO

Art. 13 – Tipologia impianti, durata dell'assegnazione in uso, sospensione e rinuncia

Art. 14 – Programmazione delle assegnazioni in uso degli impianti sportivi

Art. 15 – Soggetti a cui può essere assegnato l'uso e requisiti

Art. 16 – Assegnazioni in uso continuativo

Art. 17 – Assegnazioni in uso temporanee

Art. 18 – Criteri generali per l'applicazione delle tariffe

Art. 19 – Responsabilità

TITOLO V – DISPOSIZIONI COMUNI PER IMPIANTI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA E CON RILEVANZA ECONOMICA

Art. 20 – Rapporti economici e finanziari e controllo della gestione

Art. 21 – Obblighi del concessionario/gestore

TITOLO VI – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 22 – Norme di comportamento generale e di utilizzo

Art. 23 – Decadenza, risoluzione per inadempimento e revoca

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 - Sanzioni

Art. 25 – Disposizioni transitorie e finali

TITOLO I – PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto, ambito di applicazione e finalità

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo, di gestione diretta o indiretta degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Asti o di terzi di cui abbia la disponibilità e di quelli annessi agli Istituti scolastici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, al fine del perseguimento dei principi del presente articolo e a garanzia del buon funzionamento e conservazione del patrimonio comunale nonché della fruibilità dell'impianto da parte di tutti i cittadini.
2. Gli impianti sportivi comunali facenti parte del patrimonio indisponibile della Città di Asti, quelli annessi agli Istituti scolastici e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad un uso pubblico e alla pratica dello sport agonistico, dilettantistico, professionistico e per il tempo libero della collettività nonché per favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale.
3. Il Comune di Asti si propone di promuovere la diffusione della pratica sportiva, ricreativa e culturale di tutti i cittadini, garantendo l'accessibilità alle strutture sportive per il soddisfacimento degli interessi generali di ognuno, in un'ottica di gestione basata su criteri di efficacia, efficienza e economicità.
4. Il Comune di Asti si propone, inoltre, di armonizzare le esigenze delle attività agonistiche, riferite ai campionati delle discipline sportive, gli eventi a carattere di programmaticità organizzativa e le esigenze tecniche preordinate, con la promozione delle attività ludico-motorie.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) *Spazio sportivo*: uno spazio conformato in modo da consentire la pratica di una o più attività sportive;
- b) *Impianto sportivo*: il luogo di svolgimento dell'attività sportiva, opportunamente attrezzato con uno o più spazi sportivi e con una minima dotazione dei servizi (spogliatoio, servizi igienici, etc.);
- c) *Centro sportivo*: un impianto sportivo con ampia dotazione di spazi sportivi, con adeguate attrezzature e servizi destinati alla pratica di più attività sportive;
- d) *Impianti (come definiti ai precedenti punti a), b) e c) aventi rilevanza economica*: quelli che, in relazione alla loro ubicazione e tipologia impiantistica, con relativa dotazione di servizi e locali accessori destinabili a servizi aggiuntivi, sono potenzialmente in grado di produrre utili dalla loro gestione e sono competitivi sul mercato;
- e) *Impianti (come definiti ai precedenti punti a), b) e c) privi di rilevanza economica*: quelli che, in relazione alla loro ubicazione e tipologia impiantistica, con relativa dotazione di servizi e locali accessori destinabili a servizi aggiuntivi, non sono potenzialmente in grado di produrre utili dalla loro gestione e sono irrilevanti ai fini della concorrenza sul mercato;
- f) *Attività sportiva*: la pratica di una disciplina svolta a livello professionistico, agonistico, amatoriale, ricreativo o educativo;
- g) *Concessione*: l'atto con il quale il Comune di Asti mette a disposizione un impianto sportivo a rilevanza economica per la sua gestione;
- h) *Convenzione*: l'atto con il quale il Comune di Asti disciplina i rapporti con il gestore di un impianto sportivo privo di rilevanza economica;
- i) *Gestore*: il soggetto a cui è affidata la gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica;

- j) *Assegnazione in uso*: la modalità con il quale il Comune di Asti mette a disposizione in modo temporaneo (ad es. per la singola manifestazione) oppure continuativo (di norma per la stagione sportiva) un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
- k) *Canone patrimoniale di concessione*: corrispettivo che i soggetti che gestiscono gli impianti sportivi con o senza rilevanza economica, devono corrispondere al Comune di Asti a fronte della disponibilità dell'impianto;
- l) *Tariffa*: corrispettivo che i fruitori degli impianti sportivi versano al Comune di Asti o ai concessionari o gestori, a fronte dell'utilizzo dei medesimi.

Art. 3 – Ricognizione delle competenze

1. Sono competenti in materia di impianti sportivi, ciascuno per la parte indicata nei successivi commi, i seguenti organi:

- a. il Consiglio Comunale:
 - formula gli indirizzi generali per l'utilizzo, la conservazione e lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi, anche tramite l'approvazione del presente regolamento;
 - definisce la disciplina generale delle tariffe per la fruizione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Asti e gestiti direttamente dallo stesso;
- b. la Giunta Comunale:
 - stabilisce nell'ambito della disciplina generale o degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale le funzioni specifiche individuate dalle disposizioni del presente regolamento;
 - individua gli elementi essenziali degli affidamenti quali: attribuzione della rilevanza economica degli impianti sportivi, prezzo della concessione, durata, eventuali contributi economici e valuta altresì gli interventi da realizzare in via prioritaria;
 - provvede, a seguito di apposita istruttoria tecnica, ad approvare gli interventi migliorativi, di manutenzione straordinaria, per la realizzazione di impianti ed i relativi progetti definitivi;
 - stabilisce con proprio atto, sulla base della disciplina generale approvata dal Consiglio comunale, le tariffe da applicare per la fruizione degli impianti sportivi del Comune di Asti gestiti direttamente dal Comune stesso e le eventuali agevolazioni;
 - provvede all'aggiornamento dell'elenco degli impianti sportivi;
 - svolge ogni altra funzione specifica individuata dal presente regolamento.
- c. il Dirigente competente in materia:
 - esercita ogni compito gestionale relativo al funzionamento e allo sviluppo del sistema degli impianti sportivi;
 - provvede alla programmazione, sotto il profilo operativo, all'affidamento della gestione e all'assegnazione in uso degli spazi degli impianti sportivi, secondo le modalità e i criteri del presente Regolamento e del bando di assegnazione;
 - definisce tempi e modalità del procedimento per l'accoglimento delle richieste di assegnazione in uso degli impianti;
 - provvede alla concessione, all'affidamento in gestione e all'assegnazione in uso degli impianti, secondo quanto previsto dal presente Regolamento ed esercita i conseguenti compiti di vigilanza e controllo;
 - esercita ogni altro compito gestionale inerente lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi e la gestione dei relativi contratti.

Art. 4 – Forme di gestione degli impianti sportivi

1. Gli impianti sportivi comunali possono essere gestiti in una delle seguenti forme:

- a) *gestione diretta*: per gestione diretta si intende quella effettuata dal Comune con proprie risorse umane, finanziarie e strumentali;
- b) *gestione indiretta*: per gestione indiretta si intende quella affidata dal Comune a un

soggetto terzo attraverso gli strumenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

2. La gestione indiretta degli impianti sportivi può essere realizzata con le seguenti modalità:
 - a) concessione della gestione di impianti sportivi aventi rilevanza economica;
 - b) affidamento della gestione di impianti sportivi privi di rilevanza economica;
 - c) assegnazione in uso continuativo o temporaneo.
3. Per la concessione della gestione di impianti sportivi aventi rilevanza economica si fa riferimento a quanto previsto dalla vigente normativa di legge, in particolare il D.lgs. 50/2016, L. R. n. 23 del 1/10/2020 e dal presente regolamento.
4. Per l'affidamento in gestione di impianti privi di rilevanza economica si fa riferimento a quanto previsto dal presente regolamento, all'art. 90 comma 25 della Legge n. 289 del 27/12/2002 e alla L. R. n. 23 del 1/10/2020 e dal presente regolamento
5. Per l'assegnazione in uso si fa riferimento a quanto previsto dal presente Regolamento, all'art. 90 commi 25 e 26 della L. n. 289 del 27/12/2002 e alla L. R. n. 23 del 1/10/2020 e dal presente regolamento

Art. 5 – Canone, prezzo della concessione, contributi, tariffe e utenze

1. Il Comune di Asti può prevedere, un canone patrimoniale di concessione annuale, determinato con perizia di stima redatta dal competente Settore Patrimonio. Detto canone è assoggettato ad aggiornamento ISTAT annuale, a decorrere dal secondo anno di concessione/convenzione. I concessionari sono tenuti a corrispondere tale canone al Comune, con le modalità precisate nell'atto di affidamento. Il mancato pagamento del canone, nei termini fissati, costituisce grave inadempimento e può determinare la risoluzione o la decadenza dalla concessione stessa o dalla convenzione.
2. Il Comune di Asti può stabilire, per la concessione di impianti aventi rilevanza economica, un prezzo della concessione al fine del raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario. Il prezzo in sede di gara può essere oggetto di valutazione nell'ambito dei criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
3. La Giunta Comunale, nell'ambito delle proprie specifiche competenze, può deliberare il riconoscimento di contributi economici a sostegno dell'attività generale di Società o Associazioni Sportive o per specifiche iniziative che perseguano obiettivi di rilevante e collettivo interesse sportivo, nel rispetto del vigente Regolamento Comunale per l'attribuzione di contributi economici.
4. La Giunta Comunale stabilisce le tariffe per la fruizione degli impianti sportivi, così come previsto all'art. 3 comma 1 lett. b. Nel caso di impianti gestiti direttamente le tariffe sono versate direttamente al Comune di Asti. Nel caso di impianti privi di rilevanza economica il gestore è tenuto ad applicare le tariffe deliberate dall'Amministrazione comunale agli eventuali soggetti terzi a cui abbia concesso l'uso. Nel caso di impianti con rilevanza economica il concessionario stabilisce le tariffe sulla base dell'offerta tecnica economica presentata in sede di gara.
5. Le spese relative alle utenze di luce, gas, acqua potabile e sanitaria sono di norma poste a carico dei concessionari/gestori (con conseguente voltura dell'intestazione dei relativi contratti) oppure possono essere anticipate dal Comune di Asti e successivamente rimborsate dai concessionari/gestori. Le modalità di ripartizione di tali spese sono regolamentate nell'atto di concessione o nella convenzione. Per gli impianti assegnati in uso o gestiti direttamente possono essere incluse forfettariamente nella tariffa oraria.

TITOLO II – AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA

Art. 6 – Requisiti dei soggetti a cui può essere affidata la gestione

1. I soggetti a cui affidare la gestione di un impianto sportivo privo di rilevanza economica sono individuati in via preferenziale tra quelli di cui all'art. 90 comma 25 della Legge n. 289 del 27/12/2002, in possesso di idonei requisiti morali e tecnico – organizzativi, e che garantiscano il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 del presente Regolamento e la gestione sociale dell'impianto sportivo.

Art. 7 – Modalità di affidamento della gestione

1. Il Comune di Asti, qualora non provveda alla gestione diretta di un impianto sportivo privo di rilevanza economica, affida la gestione ai soggetti terzi di cui all'art. 6 con le seguenti modalità:
 - a) ricerca dei soggetti interessati mediante la pubblicazione di apposito avviso;
 - b) nel caso in cui, a seguito dell'istruttoria sui requisiti posseduti, risulti la presenza di più candidati idonei, procede alla selezione del soggetto a cui affidare la gestione secondo i criteri individuati negli articoli seguenti ;
 - c) nel caso in cui risulti un unico candidato idoneo, in possesso dei requisiti richiesti, procede all'affidamento diretto.
2. Il Comune di Asti si riserva la facoltà, qualora non pervenga alcuna manifestazione di interesse o in casi specifici, adeguatamente motivati (es. nelle more delle procedure di individuazione dei gestori), di affidare direttamente, per un periodo limitato, di norma non superiore alla stagione sportiva, la gestione di un impianto sportivo ad una Società o Associazione Sportiva Dilettantistica, Ente di Promozione Sportiva, Disciplina Sportiva Associata o Federazione Sportiva in possesso di comprovati requisiti morali, tecnico-organizzativi ed economico-finanziari e con consolidata esperienza nel settore inerente la disciplina sportiva praticata.
3. I rapporti con il gestore selezionato sono disciplinati da apposita convenzione.
4. Data l'assenza di rilevanza economica e di lucro, eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti nell'impianto sportivo.

Art. 8 – Criteri di selezione delle candidature

1. Il Comune di Asti valuterà le candidature pervenute sulla base dei seguenti criteri:
 - a) rispondenza dell'attività svolta al tipo di impianto sportivo ed alle attività sportive nello stesso praticabili;
 - b) livello di attività svolta a favore di bambini, ragazzi, disabili e anziani garantendo pari opportunità fra tutti e in particolare fra i sessi;
 - c) esperienza nella gestione degli impianti sportivi e radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto;
 - d) qualificazione professionale degli istruttori e degli allenatori;
 - e) anzianità nello svolgimento dell'attività in ambito sportivo;
 - f) numero di tesserati residenti su territorio comunale per le attività sportive che possono svolgersi nell'impianto.
2. In presenza di un numero di candidati qualificati superiore a cinque e negli altri casi in cui la selezione dovesse risultare particolarmente complessa, il Comune di Asti potrà individuare ulteriori criteri, in aggiunta a quelli sopra elencati, quali a titolo esemplificativo
 - a) progetto di gestione dell'impianto;
 - b) tariffe applicate per particolari categorie di utenti – minori, disabili, anziani....;

- c) piano pluriennale dettagliato delle manutenzioni;
- d) proposte di interventi migliorativi, manutentivi e/o finalizzati all'utilizzo di energie derivanti da fonti rinnovabili, ai fini del risparmio energetico e conseguentemente al contenimento dei costi gestionali delle strutture nel rispetto dell'ambiente.

Art. 9 – Durata

1. La durata dell'affidamento della gestione viene determinata nella convenzione, tenendo conto della tipologia e delle caratteristiche dell'impianto sportivo; la stessa non può comunque essere superiore a nove anni.
2. Alla scadenza, la convenzione può essere prorogata per un periodo massimo di dodici mesi per esigenze del Comune di Asti, quali, a titolo esemplificativo, il mantenimento della funzionalità dell'impianto o la continuità del servizio sportivo anche su segnalazione del gestore uscente.
3. Alla cessazione dell'affidamento, l'impianto dovrà essere restituito al Comune di Asti in buono stato di manutenzione e libero da persone e da cose di proprietà del gestore.

Art. 10 – Interventi migliorativi

1. Qualora il gestore intenda apportare modifiche o miglioramenti all'impianto finalizzati alla valorizzazione della struttura e all'eventuale adeguamento alle normative, dovrà richiedere preventiva autorizzazione ai competenti uffici comunali.
2. Il Comune di Asti potrà riconoscere in tali casi, in relazione alle caratteristiche degli interventi realizzati, uno scomputo integrale o parziale delle spese sostenute dal canone patrimoniale di concessione ove previsto. Detto scomputo potrà essere autorizzato, con specifico provvedimento amministrativo, solo in seguito alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, della documentazione attestante l'entità e regolarità degli interventi eseguiti.
3. Gli interventi autorizzati:
 - dovranno essere eseguiti entro i termini stabiliti dalle relative autorizzazioni e/o permessi;
 - passeranno in piena proprietà del Comune di Asti, senza che vengano corrisposti al gestore indennizzi o compensi di sorta, fatta salvo quanto previsto dal comma 2.

TITOLO III – CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI CON RILEVANZA ECONOMICA

Art. 11 – Requisiti di partecipazione e criteri di valutazione delle offerte

1. I requisiti di partecipazione sono quelli di cui agli artt. 80 ed 83 del D.lgs. 50 del 18/04/2016 e vengono stabiliti per la singola procedura, in riferimento alla tipologia di impianto, all'esperienza gestionale richiesta, alle caratteristiche economiche della gestione ed agli eventuali interventi di miglioramento necessari.
2. L'affidamento avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base di una offerta tecnica e di una offerta economica relativa all'eventuale prezzo della concessione, stabilito ai fini del raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione. L'offerta dovrà pertanto essere corredata da piano economico finanziario della gestione e degli investimenti.
3. Le offerte tecniche verranno valutate sulla base di criteri, che saranno individuati di volta in volta nelle singole procedure di affidamento, tenendo conto delle caratteristiche dell'impianto da affidare, tra quali, a titolo esemplificativo:
 - a) progetto di gestione dell'impianto;
 - b) qualificazione professionale degli istruttori e degli allenatori;

- c) previsione di interventi migliorativi, manutentivi e/o finalizzati all'utilizzo di energia derivante da fonti rinnovabili, ai fini del risparmio energetico e conseguentemente al contenimento dei costi gestionali delle strutture nel rispetto dell'ambiente;
 - d) piano pluriennale dettagliato delle manutenzioni;
 - e) finalità sociali della gestione: livello di attività svolta a favore di bambini, ragazzi, disabili e anziani garantendo pari opportunità fra tutti e in particolare fra i sessi;
 - f) piano tariffario, con particolare attenzione alle agevolazioni economiche tariffarie per bambini e persone con disabilità.
4. Il Comune di Asti si riserva altresì la facoltà di individuare ulteriori criteri e requisiti specifici in relazione alle caratteristiche dell'impianto, in aggiunta a quelli sopra elencati.
5. In applicazione di quanto previsto dall'art. 90 comma 25 della Legge n. 289/2002, la concessione della gestione sarà affidata in via preferenziale a Società e Associazioni sportive dilettantistiche, Enti di promozione sportiva, Discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali senza fini di lucro, mediante l'attribuzione di un punteggio massimo di 10/100, ai predetti soggetti in rapporto alla loro specifica capacità tecnica sportiva, che verrà valutata in base ai seguenti criteri esemplificativi:
- a. anzianità di affiliazione a Enti di promozione sportiva o a Federazioni Nazionali riconosciute dal CONI, alla data di pubblicazione del bando di gara, indicando la data di affiliazione risultante dai registri CONI;
 - b. partecipazione ai campionati di livello nazionale/regionale;
 - c. numero di tesserati, residenti su territorio comunale, per le attività sportive che possono svolgersi nell'impianto.

Art. 12 – Durata della concessione

1. La durata è stabilita nell'atto di concessione sulla base del piano economico finanziario in modo tale da consentire il recupero degli investimenti e la remunerazione del capitale investito.
2. Alla scadenza della concessione, l'impianto dovrà essere restituito al Comune di Asti in buono stato di manutenzione e libero da persone e da cose di proprietà del concessionario.

TITOLO IV – ASSEGNAZIONE IN USO

Art. 13 – Tipologia impianti, durata dell'assegnazione in uso, sospensione e rinuncia

1. Ai fini dell'assegnazione in uso da parte di terzi, gli spazi pubblici per lo sport di proprietà del Comune di Asti si distinguono in due categorie:
 - I) grandi impianti:
 - Palasport di Via Gerbi, 20;
 - Campo Sportivo Scolastico di Via Gerbi, 22
 - II) impianti di normali dimensioni:
 - Palestre scolastiche e non scolastiche;
 - Campo da calcio "Lega" di Via Gerbi, 20;
 - Campo da tennis di Bramairate;
 - Pedane polivalenti;
 - Poligono di tiro.
2. Ai sensi del comma 26 art. 90 della Legge n. 289/2002, le palestre scolastiche nelle ore non utilizzate dagli alunni per attività curriculari ed extracurriculari previste nel Piano dell'offerta formativa, sono poste a disposizione di società ed associazioni sportive aventi sede nel Comune di Asti o in comuni confinanti. Per l'assegnazione in uso di detti spazi si applicano le

disposizioni di cui ai commi seguenti.

3. L'assegnazione in uso degli impianti sportivi comunali è disciplinata attraverso una convenzione amministrativa ed è soggetta a tutte le norme che regolano questa materia.
4. La convenzione può avere durata continuativa o temporanea. Per durata continuativa si intende di norma l'attività svolta durante l'intera stagione sportiva, generalmente da settembre a giugno dell'anno successivo. Per durata temporanea si intendono tutte le restanti attività svolte occasionalmente per singoli eventi.
5. Il Palasport e le palestre scolastiche sono di norma utilizzabili secondo il calendario scolastico provinciale, dal mese di settembre a dicembre e da gennaio a metà del mese di giugno di ogni anno, con interruzioni durante le festività natalizie e pasquali e nelle altre giornate di festività previste.
6. Il campo da calcio "Lega", fatte salve le giornate di campionato e quelle previste nel calendario delle manifestazioni, è di norma utilizzabile per la durata dei campionati, da settembre a dicembre e da gennaio a giugno di ogni anno; non è invece previsto di norma l'utilizzo nei mesi di luglio e agosto al fine di consentire lo svolgimento delle necessarie operazioni di ordinaria manutenzione e di ripristino dei manti erbosi.
7. In particolari circostanze, per manifestazioni di elevato interesse pubblico e sociale o per comprovate esigenze Federali e di campionato, il Dirigente del Settore ha facoltà di autorizzare deroghe ai sopra citati calendari di apertura degli impianti. anche su indicazione della Giunta Comunale.
8. Il Dirigente del Settore potrà disporre la sospensione di talune attività in occasione della chiusura delle scuole o per l'effettuazione di lavori di manutenzione stagionale o straordinaria che si rendessero necessari per motivi imprevisi ed imprevedibili; la sospensione dall'uso degli impianti e dalle conseguenti attività potrà altresì essere disposta in caso di gravi e ripetute infrazioni nell'utilizzo degli stessi, per un periodo di tempo che verrà determinato dal Dirigente competente per ogni singolo caso.
9. Le assegnazioni in uso aventi durata continuativa possono essere oggetto di rinuncia se presentata non oltre il ventesimo giorno dalla data di inizio dell'assegnazione medesima. Laddove la rinuncia intervenga oltre i suddetti termini l'assegnatario è tenuto a versare al Comune di Asti la tariffa oraria determinata per l'utilizzo dell'impianto come indicata in convenzione, fatto salvo che lo spazio non sia riassegnato ad un altro utilizzatore.
10. E' possibile, inoltre, anticipare il termine dell'assegnazione in uso al mese di maggio, senza versare al Comune di Asti la relativa tariffa oraria determinata per il mese di giugno, per il calo o il termine dell'attività sportiva.
11. Nel corso della stagione sportiva non sarà riconosciuta alle Società assegnatarie la facoltà di sospendere temporaneamente l'utilizzo degli impianti sportivi ad esse assegnati. Le sospensioni dell'attività durante le festività natalizie e pasquali o per cause imputabili al Comune di Asti non saranno calcolate nella tariffa dovuta dall'assegnatario.
12. E' possibile richiedere l'utilizzo degli impianti al di fuori del periodo compreso nella stagione sportiva, con adeguata motivazione. In tal caso l'utilizzo potrebbe comportare una maggiorazione delle tariffe.

ART. 14 - Programmazione delle assegnazioni in uso degli impianti sportivi

1. Nel quadro della programmazione generale prevista per le singole discipline sportive, il Dirigente competente provvede alla programmazione ed assegnazione di turni, spazi ed orari tramite apposite convenzioni. Qualora sussistano circostanze particolari e/o straordinarie, il Dirigente competente, previo consenso da parte della Giunta Comunale, può autorizzare

l'uso anche al di fuori della programmazione.

2. La convenzione dà diritto ad esercitare esclusivamente l'attività sportiva indicata nell'atto.

ART. 15 – Soggetti a cui può essere assegnato l'uso e requisiti

1. I soggetti a cui può essere assegnato l'uso degli impianti sportivi di cui al presente titolo sono, nell'ordine:
 - a) istituzioni scolastiche per lo svolgimento delle attività curriculari e delle gare previste nell'ambito dei campionati studenteschi e dei giochi della gioventù;
 - b) singole federazioni, in orario extrascolastico, per lo svolgimento delle gare di campionato previste dai calendari federali per le società sportive che utilizzano normalmente gli impianti;
 - c) società cittadine affiliate a federazioni del C.O.N.I., riconoscendo la precedenza in funzione di:
 - anzianità di costituzione della società;
 - anzianità di iscrizione della società sportiva alla Federazione di appartenenza;
 - numero di atleti tesserati residenti su territorio comunale;
 - svolgimento della propria attività in via prioritaria nell'impianto richiesto;
 - svolgimento della propria attività in via prevalente su territorio comunale;
 - categoria di appartenenza nei rispettivi campionati;
 - anzianità di permanenza nella stessa categoria;
 - partecipazioni a categorie superiori;
 - risultati sportivi conseguiti.
 - d) enti di promozione sportiva (per le attività svolte da società cittadine);
 - e) associazioni e società cittadine appartenenti ad enti di promozione sportiva per lo svolgimento di attività sportive amatoriali;
 - f) polisportive cittadine;
 - g) società extracittadine;
 - h) sbandieratori
 - i) singoli Cittadini residenti su territorio comunale.
2. In ogni caso, ai soggetti di cui al comma 1 è fatto divieto di perseguire scopi di lucro.
3. Uno stesso impianto può essere assegnato ad uno o più dei sopra citati soggetti compatibilmente con gli orari richiesti.

ART. 16 – Assegnazioni in uso continuativo

1. I soggetti di cui all'art. 15, che richiedono l'uso continuativo degli impianti, devono presentare domanda, nei termini e con le modalità previste dall'avviso che viene pubblicato annualmente sul sito del Comune, nel mese di giugno di ciascun anno.
2. Il Dirigente competente, previa deliberazione della Giunta comunale, può fissare annualmente date diverse da quella indicata al comma 1, qualora ritenuto necessario.
3. L'avviso definisce i criteri di assegnazione, individuati sulla base dei criteri e delle priorità specificate al precedente art. 15 comma 1.
4. Sulla base di tali criteri, che verranno meglio esplicitati nell'avviso, il Dirigente competente provvederà ad assegnare gli spazi richiesti entro l'inizio della stagione sportiva.
5. Il Dirigente competente, nell'assegnazione degli spazi, prenderà in considerazione le esigenze delle società sportive in funzione delle attività da esse praticate ed in relazione al dimensionamento degli impianti stessi. La valutazione terrà conto anche delle prescrizioni emanate dalle federazioni di rispettiva appartenenza e della necessità di consentire lo svolgimento delle varie attività sportive in base alle condizioni di agibilità e di sicurezza di

uso degli impianti.

6. Il Dirigente competente ha facoltà di mediare le diverse esigenze evidenziate dai richiedenti, in relazione alla necessità di perseguire la massima economicità nei costi di erogazione del servizio.
7. La domanda di uso degli impianti non impegna in alcun modo l'Amministrazione Comunale alla sua assegnazione.

ART. 17 –Assegnazioni in uso temporanee

1. Le domande per le assegnazioni temporanee devono pervenire almeno 20 giorni lavorativi prima della data prevista per l'evento.
2. Le richieste saranno soddisfatte compatibilmente con la programmazione già effettuata.
3. I richiedenti dovranno assumersi le stesse responsabilità degli assegnatari in via continuativa.
4. Nel caso in cui i richiedenti non usufruiscano di un impianto prenotato per l'organizzazione di un evento, senza darne comunicazione con sufficiente preavviso, saranno tenuti comunque a corrispondere la tariffa determinata.

ART. 18 – Criteri generali per l'applicazione delle tariffe

1. L'uso degli impianti sportivi comunali (continuativo e temporaneo) è subordinato al pagamento delle relative tariffe che vengono annualmente determinate o aggiornate dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, così come indicato all'art. 3 comma 1 lett. b del presente regolamento. Le tariffe sono di norma riferite a singola ora di utilizzo dell'impianto.
2. La Giunta Comunale può concedere l'uso gratuito, ovvero la riduzione di una tariffa, a soggetti che non perseguano fini di lucro, per attività o manifestazioni di interesse cittadino e/o di particolare interesse pubblico. In caso di nuovi impianti, la Giunta Comunale può stabilirne le relative tariffe provvisorie e sperimentali, fino all'approvazione delle tariffe dell'anno successivo.
3. La tariffa oraria dei campi di calcio è riferita all'utilizzo dell'impianto da parte di una sola squadra. Le Società sportive assegnatarie possono utilizzare i campi in compresenza con altre squadre della medesima società, o di altre società cittadine in modo continuativo corrispondendo al Comune di Asti, la tariffa oraria prevista, aumentata del 50% per la prima squadra ospitata, e di un ulteriore 25% per ogni altra squadra successiva. Nel caso in cui la compresenza riguardi una squadra giovanile ed una di adulti la tariffa è quella risultante dalla somma della tariffa oraria adulti con il 50% della tariffa giovanile.
4. Previa autorizzazione del Dirigente competente, le Società Sportive assegnatarie possono ospitare, in modo saltuario o continuativo, altre Società, negli spazi di allenamento ad esse attribuiti, corrispondendo al Comune di Asti la tariffa prevista incrementata del 50%. Nel caso in cui si dovesse verificare l'eventualità che venisse ospitata una Società, senza la preventiva autorizzazione del Dirigente del Settore, dovrà essere corrisposto il triplo della tariffa prevista.
5. Tutti gli incontri ufficiali o non ufficiali, tra Società Sportive diverse, non di campionato, sono da considerarsi partite amichevoli e per lo svolgimento delle stesse dovrà essere corrisposta la tariffa prevista per tale tipologia di incontri. Nel caso in cui vengano disputati incontri non preventivamente autorizzati, la Società ospitante dovrà corrispondere un importo pari al triplo della tariffa prevista.

6. Le tariffe per l'uso continuativo degli impianti devono essere versate dagli assegnatarie trimestralmente alla Tesoreria Comunale, entro e non oltre 30 giorni dalla data di emissione da parte dell'ufficio competente del relativo titolo per l'incasso.
7. In caso di mancato pagamento o di pagamento effettuato dopo il termine assegnato, si applicano le norme in materia.
8. Il mancato versamento delle tariffe oltre il 61° giorno dalla data di emissione del titolo di incasso determinerà la decadenza dell'assegnazione in uso.
9. Le tariffe per incontri amichevoli o tornei od attività non continuative e di breve periodo, dovranno essere corrisposte nel seguente modo:
 - a) pagamento della tariffa dovuta, prima dello svolgimento di partite o singole attività;
 - b) pagamento della tariffa dovuta, dopo lo svolgimento delle manifestazioni nel caso di tornei che si articolino in più incontri.

ART. 19 – Responsabilità

1. L'assegnatario assume nei confronti del Comune di Asti ogni responsabilità per i danni che si possano verificare durante lo svolgimento delle attività negli impianti a strutture, arredi, attrezzature. Tale responsabilità ricorre anche nel caso in cui i danni vengano provocati dal pubblico o dagli atleti. Nei casi in cui la responsabilità dei danni non possa essere attribuita con sicurezza ad alcuna delle squadre che hanno utilizzato gli impianti in compresenza o che si sono succedute all'interno degli stessi, l'ammontare dei danni sarà ripartito tra le singole società.
2. Nel caso di danni all'impianto e alle attrezzature nelle ore di uso degli stessi, segnalati dal personale dell'Amministrazione comunale addetto all'impianto, verrà effettuata una valutazione dei danni da parte dell'ufficio tecnico comunale.
3. L'assegnatario provvederà direttamente a sue spese all'integrale ripristino dei danni causati, e, in caso di sua inerzia o di danni che richiedano un intervento immediato, i lavori verranno eseguiti dal Comune con successiva rivalsa dei costi sostenuti sull'assegnatario inadempiente.
4. A garanzia di eventuali danni che potrebbero essere arrecati a impianti, cose o persone, l'assegnatario dovrà stipulare idonea polizza di responsabilità civile verso terzi, consegnandone copia all'ufficio competente all'atto della stipula della convenzione. Egli resta direttamente responsabile di eventuali infortuni occorsi ai propri atleti connessi all'attività sportiva svolta negli impianti.

TITOLO V – DISPOSIZIONI COMUNI PER IMPIANTI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA E CON RILEVANZA ECONOMICA

ART. 20 – Rapporti economici e finanziari e controllo della gestione

1. Il Comune riconosce al concessionario/gestore il diritto di gestire funzionalmente ed economicamente l'impianto sportivo.
2. Il concessionario / gestore introita i proventi derivanti da:
 - a) tariffe d'uso degli spazi dell'impianto sportivo;
 - b) vendita di titoli di accesso per manifestazioni sportive organizzate all'interno dell'impianto;
 - c) incassi derivanti dalla gestione dell'eventuale attività di somministrazione di alimenti e bevande;
 - d) sponsorizzazioni autonomamente acquisite e/o pubblicità commerciali inerenti alle attività e iniziative realizzate all'interno dell'impianto, secondo le modalità amministrative e gli adempimenti tributari o fiscali previsti dalla legge e dai regolamenti comunali, con obbligo di segnalazione preventiva all'Amministrazione Comunale. L'Ente avrà facoltà insindacabile di diniego qualora ricorrano motivi di contrasto con l'interesse comunale e pubblico allargato, nonché per necessità di decoro, di decenza, di morale collettivamente condivisa e di corretta educazione etico-culturale e sportiva nei confronti dell'utenza e degli spettatori;
 - e) contributi e liberalità per la gestione dell'impianto.
3. Il concessionario/gestore è tenuto a presentare all'ufficio competente la seguente documentazione:
 - a) entro il 31 marzo di ogni anno: una dettagliata relazione economico-gestionale relativa alle attività sportive, ricreative e culturali svolte, con allegato bilancio che riporti il dettaglio dei proventi di cui al comma 2 del presente articolo, nonché delle spese sostenute, il tutto riferito all'anno precedente. In caso di impianto sportivo avente rilevanza economica, detta documentazione dovrà risultare certificata da idonea figura professionale iscritta all'Albo dei Ragionieri, dei Dottori Commercialisti o dei Revisori contabili;
 - b) entro il 30 novembre di ogni anno e comunque entro 30 giorni: la documentazione attestante lo stato di avanzamento e/o fine di eventuali interventi migliorativi realizzati a cura dell'affidatario della gestione, debitamente autorizzati dai competenti uffici tecnici comunali, nonché delle relative spese sostenute.

ART. 21 - Obblighi del concessionario / gestore

1. La gestione complessiva dell'impianto sportivo dovrà essere svolta direttamente dal concessionario/gestore, con propri mezzi e propria struttura tecnico-operativa, con proprio personale e/o volontari.
2. Il concessionario / gestore resta l'unico responsabile nei confronti del Comune di Asti nell'ambito della gestione e funzionamento dell'impianto.
3. L'affidamento della gestione comporta i seguenti principali obblighi, che costituiranno parte integrante dei relativi atti di concessione/convezione:
 - a) adibire l'impianto sportivo esclusivamente ad attività sportive;
 - b) garantire la cura, la custodia, la vigilanza, la perfetta funzionalità, sicurezza e igienicità degli impianti, delle attrezzature e dei servizi relativi, nel rispetto di tutte le normative vigenti e in particolare in materia di impianti sportivi;

- c) effettuare la sorveglianza della regolare entrata e uscita degli utenti e del pubblico ed il servizio di accoglienza dell'utenza;
- d) istituire un servizio di primo soccorso con tutte le dotazioni previste dalla legge in materia, che dovranno essere mantenute in stato di validità ed efficienza;
- e) dotarsi di tutte le autorizzazioni previste dalle normative vigenti per la gestione dell'impianto e dei servizi annessi (comprese le eventuali manifestazioni sportive organizzate dallo stesso concessionario/gestore);
- f) tenere le scritture contabili a norma di legge e rispettare tutti gli adempimenti fiscali e amministrativi;
- g) accertare che gli atleti siano muniti di specifiche polizze assicurative e che siano state adempiute tutte le incombenze prescritte per la pratica dell'attività sportiva (quali ad esempio il possesso delle certificazioni mediche);
- h) individuare uno o più soggetti preposti alla gestione operativa dell'impianto, in modo che sia sempre garantita la corretta gestione sotto il profilo igienico-sanitario di tutti gli elementi funzionali dell'impianto stesso;
- i) osservare la maggiore diligenza nell'uso dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi ecc., in modo da evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori ed a quant'altro di proprietà del Comune di Asti;
- j) tenere sollevato e indenne il Comune di Asti da ogni responsabilità per tutti i danni sia diretti sia indiretti che potessero derivare da e a terzi (cose o persone, ivi compresi atleti, dirigenti, allenatori, accompagnatori, direttori di gara, pubblico) in conseguenza dell'uso dell'impianto e dei relativi accessori, con conseguente tempestivo ripristino/sostituzione delle parti danneggiate;
- k) contrarre a tal fine, con primaria società assicuratrice e per massimali di gradimento del Comune, idonea polizza di assicurazione relativa al rischio di responsabilità civile per danni al Comune o a terzi; in ogni caso eventuali ulteriori rischi da assicurare appositamente, saranno disciplinati nella singola procedura di affidamento;
- l) consentire l'accesso al pubblico solo negli impianti idonei ad ospitare spettatori, in numero non superiore a quello previsto nelle normative relative al pubblico spettacolo;
- m) adottare ogni misura necessaria ad assicurare e garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza di cui al D.Lgs n. 81/2008; sul concessionario/gestore grava la responsabilità della sicurezza degli operatori da lui impiegati nelle attività, di tutti i fruitori dell'impianto anche rispetto alle installazioni ed all'utilizzo dei materiali;
- n) attenersi e far attenere ai propri iscritti e collaboratori, oltre che a tutte le norme del presente Regolamento, alle norme vigenti in materia di gare, allenamenti ed esercizi sportivi, nonché a tutte le disposizioni e prescrizioni che il Comune ritenesse di emanare in ordine alla concessione/convenzione;
- o) assicurare che le attività connesse alla gestione dell'impianto siano svolte da personale idoneo e qualificato per lo svolgimento delle mansioni;
- p) assicurare che siano rispettati gli obblighi e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia fiscale, tributaria, previdenziale, assicurativa, nonché le condizioni contrattuali e gli obblighi retributivi previsti dai CCNL di categoria, sia per il personale da esso dipendente, sia per il personale dipendente da imprese della cui collaborazione il concessionario/gestore a qualsiasi titolo abbia ad avvalersi;
- q) essere in regola con il pagamento del canone patrimoniale di concessione e delle utenze nei casi previsti dall'atto di concessione/convenzione;
- r) attuare il piano dettagliato delle manutenzioni presentato ove previsto;
- s) esercitare l'eventuale attività di somministrazione cibi e bevande, di servizio all'impianto sportivo, durante le ore di funzionamento dello stesso, nel rispetto e alle condizioni previste dalla specifica normativa nazionale e regionale vigente;

- t) richiedere espressa autorizzazione per lo svolgimento di eventi/manifestazioni a pagamento di carattere non sportivo, i cui introiti non siano destinati alla gestione dell'impianto e/o al sostegno delle attività sportive in esso praticate;

TITOLO VI – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 22 – Norme di comportamento generale e di utilizzo

1. I soggetti terzi concessionari, gestori e utenti degli impianti sportivi sono tenuti alla massima correttezza nell'uso delle strutture, delle relative pertinenze, delle attrezzature e dei servizi, nonché ad adottare comportamenti corretti nei confronti degli altri utenti.
2. Al fine di assicurare un corretto e ordinato uso degli impianti è tassativamente vietato:
 - utilizzare gli impianti, i locali, gli accessori per finalità diverse da quelle previste in concessione/convenzione;
 - svolgere attività diverse da quelle consentite e/o autorizzate in un determinato impianto sportivo;
 - utilizzare l'impianto al di fuori degli orari consentiti e/o autorizzati;
 - accedere ed utilizzare l'impianto in assenza di specifica autorizzazione;
 - detenere le chiavi di accesso senza regolare autorizzazione;
 - autorizzare l'ingresso di veicoli (eccetto i mezzi di soccorso e/o di servizio alla struttura), in spazi non autorizzati, nonché di oggetti esplosivi, oggetti contundenti, oggetti in vetro, armi proprie ed improprie, fatti salvi quelli strumentali allo svolgimento di specifiche discipline sportive.
 - l'uso delle palestre per lo svolgimento di feste, trattenimenti danzanti, pranzi, cene o manifestazioni non strettamente sportive o che comportino l'accesso agli impianti da parte di persone non adeguatamente e correttamente equipaggiate per accedere ai locali. Eventuali deroghe dovranno espressamente essere motivate ed autorizzate dall'Amministrazione Comunale in ragione delle finalità indicate all'art. 1 del presente regolamento;
 - cedere totalmente o parzialmente, senza autorizzazione, a terzi la concessione/convenzione o gli spazi avuti in uso.
3. Valgono in ogni caso gli ulteriori divieti previsti dalla normativa vigente (es. divieto di fumo negli spazi pubblici, etc.).
4. I concessionari/gestori sono tenuti, prima dell'inizio dell'attività, a verificare che non vi siano impedimenti o situazioni che possano essere causa di potenziale pericolo e di pregiudizio alla sicurezza nei confronti di chiunque ed in qualunque forma acceda agli impianti. In situazione di pericolo l'uso degli impianti deve essere immediatamente interrotto e, nel caso in cui la presente disposizione venga disattesa, le responsabilità conseguenti il verificarsi di eventuali incidenti saranno unicamente imputabili al concessionario/gestore ed agli altri soggetti obbligati.
5. Per le manifestazioni sportive che richiedono l'installazione di particolari attrezzature non comunemente esistenti nell'impianto, salvo accordi particolari che dovranno essere assunti di volta in volta, il concessionario/gestore dovrà provvedere a propria cura e spese alla fornitura, sistemazione, smontaggio e rimozione delle stesse. Queste ultime operazioni dovranno avvenire nel più breve tempo possibile, immediatamente prima e dopo l'effettuazione della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per lo svolgimento di altre attività.

6. Le società sportive devono garantire personale opportunamente formato in primo soccorso oltre a dotarsi di proprio defibrillatore durante lo svolgimento di partite e allenamenti come previsto dalla normativa vigente.
7. Gli attrezzi, indumenti ed altro materiale necessario allo svolgimento dell'attività sportiva praticata dagli utenti, di proprietà degli stessi o delle società sportive, possono essere depositati nei locali di servizio dei singoli impianti, ove possibile, solo previa autorizzazione del Dirigente competente.
8. Il Comune di Asti si riserva in ogni momento il controllo degli impianti sportivi in uso e in gestione a terzi al fine di verificare il corretto utilizzo da parte degli utenti dell'impianto e il rispetto di tutte le disposizioni contenute negli atti di affidamento e nel presente regolamento.

ART. 23 – Decadenza, risoluzione per inadempimento e revoca

1. Per la disciplina della decadenza, risoluzione per inadempimento e revoca d'ufficio delle concessioni/convenzioni si rinvia alle rispettive disposizioni in materia.
2. Il Dirigente competente potrà dichiarare la decadenza/risoluzione dalla convenzione/concessione, in tutti i casi in cui si accerti la violazione di una delle disposizioni contenute nel presente Regolamento o nell'atto di concessione/convenzione. In particolare, a titolo meramente semplificativo ma non esaustivo, sono considerati violazioni gravi:
 - il mancato inizio della gestione/utilizzo dell'impianto sportivo nei termini assegnati;
 - mancato utilizzo dell'impianto sportivo per le finalità per il quale era stato concesso;
 - mutamento sostanziale non autorizzato della finalità per il quale era stato concesso;
 - mancata esecuzione delle opere prescritte nell'atto di concessione;
 - esecuzione di opere e/o di modifiche dell'impianto senza la preventiva autorizzazione dei competenti uffici comunali;
 - utilizzo degli impianti limitato a un esiguo numero di utenti, tale da non giustificare l'attivazione per ragioni di pubblica utilità;
 - svolgimento di attività non autorizzate;
 - morosità nel pagamento delle tariffe;
 - morosità nel pagamento del canone;
 - morosità nel pagamento delle utenze;
 - danni intenzionali o derivati da negligenza, arrecati alle strutture degli impianti sportivi, che non siano stati tempestivamente ripristinati o risarciti;
 - cessione non autorizzata della concessione/convenzione o abusiva sostituzione di altri nel godimento dell'impianto.
3. La dichiarazione di decadenza emessa con provvedimento motivato dal Dirigente competente sarà preceduta dalla contestazione formale delle inadempienze e contestuale diffida ad adempiere in un congruo termine, con l'avvertimento che decorso inutilmente tale termine, la convenzione si intenderà decaduta senza ulteriori formalità.
4. L'ufficio comunale competente potrà disporre la revoca della concessione/convenzione, previa comunicazione scritta al concessionario/gestore, nei seguenti casi:
 - sopravvenuti motivi di pubblico interesse;
 - mutamento della situazione di fatto presente al momento della concessione/convenzione;
 - nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 24 – Sanzioni

1. Nel caso in cui venga accertata la violazione di una qualsiasi disposizione del presente Regolamento, sarà applicata dal competente Dirigente, la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, ai sensi dell'art. 7 *bis* della Legge n. 267 del 18/08/2000, avuto riguardo alla gravità della violazione ed alle sue conseguenze.
2. L'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 segue la disciplina di cui alla Legge 24/11/1981, n. 689.

ART. 25 – Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non previsto o citato nel presente Regolamento, si rimanda alla vigente normativa in materia, alle disposizioni delle singole Federazioni sportive e del CONI, ed alle norme generali del Codice Civile e del Codice dei Contratti.
2. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Asti e si applica alle procedure avviate successivamente a tale data. All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto, ivi comprese quelle contenute in precedenti regolamenti disciplinanti la medesima materia.